

00'030'00 3

PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI
CONCESSIONE NULLA OSTA
(ART. 13 E 11 L. 394/1991 E S.M.I.)

N° 31 Del 22/04/2014 pr. N. 76/14	OGGETTO: MODIFICA NO 107/12,110/12, 115/12, 116/12, 81/13 RICHIEDENTE: COMUNITÀ MONTANA DI CAMERINO
---	--

IL DIRETTORE

Visto il documento istruttorio allegato al presente atto che viene condiviso e dal quale si rileva la necessità di provvedere ad adottare il presente provvedimento;
Visto il D.LGS. n. 42 del 22/01/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
Visto il DM 03.02.1990 art. 4 comma 1;
Vista la L. n. 394 del 06/12/1991 "legge quadro sulle aree protette" e s.m.i.;
Visto il DPR 06/08/1993;
Viste le note del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n. SCN/3D/2000/9003 del 30/05/2000, n. SCN/3D/2000/10067 del 15/06/2000 e n. SCN/3D/2000/15613 del 02/10/2000;
Viste le disposizioni relative al rilascio dei nulla osta di cui all'art. 13 della L. 394/1991 e s.m.i. adottate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 29/03/1994 e s.m.i;
Per quanto di competenza e fatto salvo il diritto dei terzi,

CONCEDE IL NULLA OSTA

alla Comunità Montana di Camerino ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del DM 3.2.1990 e dagli artt.6, comma 4, e 13 della legge 394/91, nonché art.1 comma 7 del D.P.R. 06.08.93, per la modifica ai Nulla Osta - Pareri 107/12 (Visso), 110/12 (Castelsantangelo sul Nera), 115/12 (Ussita), 116/12 (Fiastra), 81/13 (Ussita) consentendo pertanto i lavori anche nei periodi per cui si prevedeva la sospensione con le seguenti prescrizioni:

- 1) dovrà essere inviata al Parco prima dell'inizio dei lavori ricadenti nei periodi di sospensione dei singoli N.O. una relazione specialistica faunistica che attesti che gli interventi da realizzare sono compatibili e non impattanti per l'ecosistema e la fauna presente (in particolare avifauna);
- 2) dovranno essere rispettate le altre prescrizioni contenute nei singoli Nulla Osta.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (Sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo.



Il Direttore
(Dr. Franco Perco)

[Handwritten signature]

Documento istruttorio

Responsabile del Procedimento: Direttore
Istruttore: T. Gabrielli

Vista la nota della Comunità Montana di Camerino pervenuta al Prot. N. 2192 del 09/04/2014 con la quale si trasmetteva la richiesta di modifica ai nulla osta 107/12, 110/12, 115/12, 116/12, 81/13 per l'annullamento della prescrizione inerente il periodo di sospensione delle attività forestali in considerazione degli sfavorevoli eventi meteorologici e delle ravvicinate scadenze di rendicontazione e chiusura dei progetti richieste dalla Regione Marche;

Ritenuto per quanto sopra esposto di poter accettare la richiesta di poter eseguire i lavori anche nel periodo di sospensione indicato nei rispettivi N.O., purché la Comunità Montana produca per ogni singolo intervento una relazione redatta da un esperto faunista dalla quale si evinca che gli interventi da realizzare sono compatibili e non impattanti per l'ecosistema e la fauna presente, in particolare l'avifauna (relazione da prodursi per ogni annualità);

Che la vigente normativa provvisoria per il rilascio del N.O. approvata dal C.D. 29/03/1994 verbale n. 3 e successivamente integrata e modificata prevede all'art. 3 c. 3 che " *in caso di urgenza e, in particolare per evitare che decorrano i termini massimi previsti dalla legge per il rilascio del nulla osta il Direttore può decidere con proprio atto anche senza sentire la commissione. l'atto suddetto deve essere sottoposto a ratifica dalla Commissione Consultiva per il rilascio del nulla osta nella prima seduta utile.*"

Visti

- il D.M. 3.2.1990;
- il D.lgs. n. 42 del 22.01.2004 "codice dei beni culturali e del paesaggio";
- la legge n. 394 del 6.12.1991 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 06.08.1993;
- lo statuto del Parco;

Si propone

di concedere per quanto di competenza e fatto salvo il diritto dei terzi, il nulla osta alla Comunità Montana di Camerino ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del DM 3.2.1990 e dagli artt. 6, comma 4, e 13 della legge 394/91, nonché art. 1 comma 7 del D.P.R. 06.08.93, per la modifica ai Nulla Osta - Pareri 107/12, 110/12, 115/12, 116/12, 81/13 consentendo pertanto i lavori anche nei periodi per cui si prevedeva la sospensione con le seguenti prescrizioni:

- 1) dovrà essere inviata al Parco prima dell'inizio dei lavori ricadenti nei periodi di sospensione dei singoli N.O. una relazione specialistica faunistica che attesti che gli interventi da realizzare sono compatibili e non impattanti per l'ecosistema e la fauna presente (in particolare avifauna);
- 2) dovranno essere rispettate le altre prescrizioni contenute nei singoli Nulla Osta.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (Sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo.

Visso, 18/04/2014



Istruttore
(dot. Tomassino Gabrielli)